

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-508 del 03/02/2017
Oggetto	Voltura a favore della società MARCEL ART Srl e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento PG n° 19537 del 28/07/2015 relativa allo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, Via Curiel 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-537 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Voltura a favore della società MARCEL ART Srl e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento PG n° 19537 del 28/07/2015 relativa allo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, Via Curiel 5.**

### II RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Dispone la voltura l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup>, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1885 PG n° 90599 del 15/07/2015 e rilasciata dal SUAP del comune di Zola Predosa con PG n° 19537 del 28/07/2015, a favore della società MARCEL ART Srl (c.f e p. iva 03665560367 ) per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Curiel 5.
2. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come richiesto dall'Azienda, con comunicazione di modifica non sostanziale, pervenuta in data 15/11/2016<sup>3</sup> unitamente alla richiesta di voltura: è dichiarata la dismissione dei punti di emissione E13, E14, E15, E22 ed E23 per cessione della parte di stabilimento avente accesso da via Parini. In particolare si dispone l'aggiornamento dell'indirizzo dello stabilimento ed è sostituito l'allegato B relativo alla Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti ed effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Gestore di impianto.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 e art 6 comma 1 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/21519 del 15/11/2016 pratica Sinadoc n° 3071 del 2017

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società MARCEL ART Srl, c.f e p. iva 03665560367, avente sede legale in comune di Carpi (MO), via Abetone n° 20 ha presentato in data 14/11/2016<sup>4</sup> al Suap del comune di Zola Predosa una richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP stesso in data 28/07/2015 alla società MARCEL ART STAMPERIA Srl<sup>5</sup> e variazione del legale rappresentante. Contestualmente la società MARCEL ART Srl comunica anche la modifica non sostanziale di impianto in quanto verranno cessate le attività svolte nella parte di stabilimento avente accesso da via Parini e sono quindi dismessi i punti di emissione E13, E14, E15, E22 ed E23.

Si prende atto di quanto comunicato, che costituisce modifica non sostanziale di stabilimento, in quanto sono diminuiti i punti di emissione in esercizio; si provvede all'aggiornamento e sostituzione dell'allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ed aggiornamento dell'esatto indirizzo dello stabilimento in quanto non ha più accessi su via Parini.

Per quanto riguarda la matrice ambientale relativa allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura la società Marcel Art Srl dichiara che non verrà più utilizzata la rete fognaria relativa alla porzione di stabilimento ceduto, ma che non vengono apportate modifiche agli impianti produttivi.

Visto il parere del comune di Zola Predosa Prot n° 28420 del 15/11/2016 che conferma le prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione allo scarico ricompreso nella Autorizzazione Unica Ambientale vigente, non verrà modificato l'allegato A.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione Unica Ambientale cod. tariffa 12.04.04.02);

Si adotta pertanto l'atto di voltura e contestuale aggiornamento dell'AUA per le modifiche non sostanziali da apportare all'impianto come segue:

- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di MARCEL ART Srl (c.f e p.iva 03665560367) avente sede legale in comune di Carpi (MO), via Abetone n° 20

---

<sup>4</sup> Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/21519 del 15/11/2016 pratica Sinadoc n° 3071 del 2017

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 28/07/2015 alla società MARCEL ART STAMPERIA Srl<sup>ed</sup> adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1885 PG n° 90599 del 15/07/2015 per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Curiel 5 e Parini n° 12-14.

- Sostituzione dell'allegato B relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, aggiornato in quanto sono stati dismessi i punti di emissione E13, E14, E15, E22 ed E23
- Aggiornamento dell'esatto indirizzo in quanto non è più presente l'accesso allo stabilimento da via Parini

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA, in particolare rimane invariato l'allegato A relativo alla "matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", i tempi di scadenza e di rinnovo riportati al punto 3 e 5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**MARCEL ART Srl - Comune di Zola Predosa - via Curiel 5**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa su tessuti e capi di maglieria svolta dalla società MARCEL ART Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Curiel n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MARCEL ART Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E24**

**PROVENIENZA: ABBATTITORE PER FUMI ESSICCATORI – REGGIANI - AUTOCLAVI**

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1800 KW**

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Per il punto di emissione E1 non è fissata periodicità di autoanalisi da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti; I limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti prescritti, dovranno essere verificati una tantum in occasione della prima serie di autoanalisi dei restanti punti di emissione.

**EMISSIONI E2 – E3**

**PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1200 KW**

Portata massima .....	1300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Per i punti di emissione E2, E3 non è fissata periodicità di autoanalisi da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti; I limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti prescritti, dovranno essere verificati una tantum in occasione della prima serie di autoanalisi dei restanti punti di emissione.

---

#### EMISSIONI E4 - E5

PROVENIENZA: LAVAGGIO TESSUTI - LAVATRICE

#### EMISSIONI E6 - E7

PROVENIENZA: LAVAGGIO TESSUTI – TUMBER ASCIUGATURA

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: VAPORIZZO TESSUTI

#### EMISSIONI E9 - E10

PROVENIENZA: ASCIUGATURA TESSUTI – FORNO ASCIUGATURA

#### EMISSIONI E11A - E11B

PROVENIENZA: MACCHINA DA STIRO - STIRATRICE

#### EMISSIONE E12

PROVENIENZA: STAMPA DIGITALE SU TESSUTI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera d).

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006,

analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'A.R.P.A, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Città Metropolitana di Bologna secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società MARCEL ART Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E24.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque



tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MARCEL ART Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**